



COMUNE DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 3 aprile 2017 -

C A P O I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- [Art. 1](#) Disposizioni generali
- [Art. 2](#) Occupazioni permanenti e temporanee
- [Art. 3](#) Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- [Art. 4](#) Procedimento per il rilascio delle concessioni
- [Art. 5](#) Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- [Art. 6](#) Prescrizioni per le occupazioni
- [Art. 7](#) Divieto temporaneo di occupazione
- [Art. 8](#) Decadenza della concessione
- [Art. 9](#) Revoca della concessione
- [Art. 10](#) Rinnovo delle concessioni
- [Art. 11](#) Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- [Art. 12](#) Occupazioni d'urgenza

C A P O II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- [Art. 13](#) Disposizioni generali
- [Art. 14](#) Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- [Art. 15](#) Criteri per la determinazione della tassa
- [Art. 16](#) Misurazione dell'area occupata - Criteri
- [Art. 17](#) Tariffe
- [Art. 18](#) Maggiorazioni e riduzioni
- [Art. 19](#) Esenzioni
- [Art. 20](#) Esclusioni
- [Art. 21](#) Denuncia e versamento della tassa
- [Art. 22](#) Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

C A P O III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- [Art. 23](#) Sanzioni
- [Art. 24](#) Norme finali
- [Art. 25](#) Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m. i. (da ora "decreto") e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina le occupazione del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per occupazione si intende una utilizzazione particolare del bene concesso, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda, redatta su apposito stampato predisposto dal Comune, deve contenere:
 - Dati anagrafici completi del richiedente;
 - La durata, la dimensione e l'ubicazione esatta dell'occupazione;
 - Il motivo dell'occupazione, i mezzi o le strutture con cui s'intende occupare e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare.Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegata una planimetria che evidenzia quale sia lo spazio o l'area che si intende occupare e la relativa consistenza.
Per i condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, per altre comunioni la domanda può essere presentata da uno solo dei partecipanti.
2. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede a rendere noto l'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7 della Legge 241/1990.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, eventuali particolari prescrizioni alle quali la concessione è subordinata, l'importo della tassa dovuta.
2. Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono rilasciate:
 - Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - A termine, con la durata massima di anni 20.
4. Eventuali proroghe della durata delle occupazioni temporanee saranno accordate con apposito atto, da allegarsi all'autorizzazione originaria.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli organi accertatori.
6. La determinazione della tassa avverrà di volta in volta, riferita autonomamente a ciascun periodo di occupazione, senza possibilità di cumulare i diversi periodi al fine dell'applicazione degli eventuali abbattimenti. Il pagamento della tassa dovrà avvenire entro il termine di ciascun periodo.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne il ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, ragguagliata al costo presunto dei lavori di risistemazione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericoli al transito veicolare e pedonale.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

1. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente per ragioni di ordine od interesse pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - Reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - La violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Sono considerate abusive:
 - Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione;
 - Le occupazioni che si protraggono oltre il termine senza rinnovo o proroga dell'autorizzazione;
 - Le occupazioni che si protraggono oltre la revoca o la decadenza della concessione;
 - Le occupazioni per le quali non è stata corrisposta la relativa tassa.
2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione delle violazioni all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 12
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la domanda di autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici competenti con telegramma o fax. Relativamente alle misure da adottare in materia di circolazione, si rinvia a quanto disposto dal Codice della Strada.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13
Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa, ai sensi del Capo II del decreto, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono considerati passi carrabili gli accessi così definiti dal vigente Codice della Strada; sono tenuti al pagamento della tassa i passi carrabili che presentano manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale, da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi cosiddetti "a raso", fatto salvo il caso in cui, su richiesta dei proprietari e tenuto conto delle concrete esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi in questione per una superficie massima di 10 metri quadrati.
6. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta in qualsiasi momento mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del tributo; l'affrancazione rimane legata all'immobile, indipendentemente dal cambio di proprietà.
7. I contribuenti che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile possono ottenere l'abolizione tramite domanda al Comune, con spese di ripristino a proprio carico.

Art. 14
Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale fine viene mantenuta la classificazione di strade, spazi ed altre aree pubbliche utilizzata per la stesura del precedente regolamento in materia, che ha suddiviso il territorio comunale nel modo seguente:
 - a. Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

- Corso Italia, Piazza A. Bagnolini, Piazza Repubblica, Piazza Stazione, Via Don Minzoni, Via E. Ceretti, Via G. Boldrini, Via G. Marconi, Via L. De Macchi, Via R. Cadorna, Via R. Fabbri, Via Roma, Via Sempione, Via Sisma, Via Vittoni, Via XXV Aprile, Vicolo Bonaccio, Piazza Lavatoio, Piazza Armando Tami.
- b. Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:
- Quelle non segnalate nell'elenco di cui al punto precedente.

Art. 15

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, arrotondata all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore mentre non vengono tassate le occupazioni con superficie inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai fini di cui all'art. 46 del decreto, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolati cumulativamente.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42 comma 2);
9. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone annuale determinato forfettariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti annualmente non può essere inferiore a € 516,00. Gli importi suddetti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 16

Misurazione dell'area occupata - Criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa si tassano con la tariffa della categoria superiore.

Art. 17

Tariffe

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti e temporanee è fissata nell'ambito delle misure di tariffa previste per la classe V, cui appartiene il Comune di Villadossola ai sensi dell'art. 43 del decreto. La tariffa ordinaria e la misura delle riduzioni e degli aumenti ad essa applicati sono stabiliti in rapporto alle categorie previste dall'art. 14 e sono allegati al presente regolamento.
2. Le tariffe possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 Ottobre dell'anno antecedente a quello di applicazione.
3. Per le occupazioni permanenti, a prescindere dal loro inizio, la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni come segue:
 - Occupazioni di durata fino a sei ore: tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 18

Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni, rimesse dagli articoli 44 e 45 del decreto alla discrezionalità del Comune, della tariffa ordinaria della tassa:
 1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di un terzo (art. 44, comma 1);
 2. Per gli accessi carrabili o pedonali costituiti senza modifica del manto stradale per i quali, a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi con apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta del 10 per cento (art. 44, comma 8);
 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa è ridotta del 10 per cento (art. 44, comma 9);
 4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 30 per cento (art. 44, comma 10);
 5. Per le occupazioni temporanee della durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento (art. 45, comma 1);
 6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 6 bis).
2. Tutte le riduzioni previste sono cumulabili.

Art.19

Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 49 del decreto e le altre eventuali esenzioni previste dalle leggi.
2. Sono altresì esenti, con decorrenza 01/01/2018, le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 20
Esclusioni

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, al Demanio dello Stato e delle Province.

Art. 21
Denuncia e versamento della tassa

1. Per la denuncia ed il versamento della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 50 del decreto.

Art. 22
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del decreto.

CAPO III
SANZIONI - NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 23
Sanzioni

1. Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 53 del decreto ovvero:
 - per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65;
 - per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta;
 - se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23;
 - le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell' avviso di accertamento, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione ridotta.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Art. 24
Norme finali

1. Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 04/02/2011, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo al momento dell'esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo approva.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno: (art. 44, comma 1, lettera a)

Categoria prima	€ 17,56
Categoria seconda	€ 16,68

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno: (art. 44, comma 1, lettera c) (riduzione di 1/3)

Categoria prima	€ 11,71
Categoria seconda	€ 11,12

Occupazioni con passi carrabili. Per ogni metro e per anno (art. 44 comma 3) (riduzione del 50%):

Categoria prima	€ 8,78
Categoria seconda	€ 8,34

Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro e per anno (art. 44 comma 10) (riduzione del 30%):

Categoria prima	€ 6,15
Categoria seconda	€ 5,84

Accessi carrabili o pedonali costituiti senza modifica del manto stradale per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro e per anno (art. 44 comma 8) (riduzione del 10%)

Categoria prima	€ 7,90
Categoria seconda	€ 7,51

Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per ogni metro e per anno (art. 44 comma 9) (riduzione del 10%):

Categoria prima	€ 7,90
Categoria seconda	€ 7,51

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Per ogni metro quadro e per anno (art. 44 comma 12):

Categoria prima	€ 17,56
Categoria seconda	€ 16,68

Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km. lineari e per anno:

Categoria prima	€ 51,65
Categoria seconda	€ 49,06

Per ogni km. o frazione superiore a 5 Km. lineari, è dovuta una maggiorazione di:

Categoria prima	€ 10,33
Categoria seconda	€ 9,81

Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. (art. 48 comma 7) Per ogni apparecchio e per anno:

Cento abitato	€ 10,33
Zona limitrofa	€ 7,75
Sobborghi e zone periferiche	€ 5,16

Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati (art. 48 comma 1) Per ogni distributore e per anno:

Cento abitato	€ 30,99
Zona limitrofa	€ 25,82
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,49
Frazioni	€ 5,16

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa giornaliera ordinaria per mq.:

Categoria prima	€ 1,03
Categoria seconda	€ 0,98

Occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, riduzione del 30% (art. 45, comma 1):

Categoria prima	€ 0,72
Categoria seconda	€ 0,69

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, riduzione del 50% (art. 45, comma 5):

Categoria prima	€ 0,52
Categoria seconda	€ 0,49

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, riduzione dell'80% (art. 45, comma 5):

Categoria prima	€ 0,21
Categoria seconda	€ 0,20

Occupazioni temporanee del suolo e soprasuolo con condutture, impianti in genere, ecc. ai fini dell'art. 46 del decreto riduzione del 50% (art. 45 comma 5):

Categoria prima	€ 0,52
Categoria seconda	€ 0,49

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, riduzione del 50% (art. 45, comma 6 bis):

Categoria prima	€ 0,52
Categoria seconda	€ 0,49

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, riduzione dell'80% (art. 45, comma 7):

Categoria prima	€ 0,21
Categoria seconda	€ 0,20

Occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (art. 47, comma 5):

1. Fino ad un km. lineare e durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima	€ 5,16
Categoria seconda	€ 4,91

2. Oltre il km. lineare, maggiorazione del 50%:

Categoria prima	€ 7,74
Categoria seconda	€ 7,37

3. Durata da 31 a 90 giorni, maggiorazione del 30%:

Categoria prima	€ 6,71
Categoria seconda	€ 6,38

4. Durata da 91 a 180 giorni, maggiorazione del 50%:

Categoria prima	€ 7,74
Categoria seconda	€ 7,37

5. Durata superiore a 180 giorni, maggiorazione del 100%:

Categoria prima	€ 10,32
Categoria seconda	€ 9,82